



# PROCURA GENERALE

## della Corte di cassazione

### Sezione V

**Udienza del 6 settembre 2023**

Ricorso con trattazione a norma dell'art. 127 c.p.p. mediante contraddittorio in forma scritta

### RICHIESTE DEL PROCURATORE GENERALE

N. DI RUOLO	N. DI RICORSO	RICORRENTE
1	n. 21841/2023	

### IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE

**vista**

l'ordinanza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino del 10/05/2023, che deve intendersi integralmente richiamata, con riferimento agli elementi e agli argomenti in diritto necessari per formulare le proprie conclusioni a definizione del procedimento

**rilevato**

che la presente requisitoria deve comunque intendersi quale memoria di udienza del Procuratore Generale in caso di trattazione orale del procedimento

**osserva**

#### **1.- L'ordinanza di rimessione ai sensi dell'art. 24-bis c.p.p.**

Il giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Torino, con ordinanza in data 10/05/2023, emessa ai sensi dell'art. 24-bis c.p.p., ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per individuare la competenza per territorio da radicare con riferimento al più grave reato contestato al capo 1) della richiesta di rinvio a giudizio (art. 185 d.lgs. n. 58 del 1998), relativamente alla diffusione tramite «comunicato-stampa», diramato dalla \_\_\_\_\_, in data 20/09/2019, della notizia con cui si informava il pubblico che il Consiglio di amministrazione aveva approvato il progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 30/06/2019, nella parte in cui si evidenziavano – contrariamente al vero – ricavi pari a euro 621,5 milioni e una



perdita di euro 39,9 milioni, in tal modo diffondendo notizie false circa la situazione patrimoniale economica e finanziaria della società, concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni ordinarie quotate al Mercato Telematico azionario di Borsa Italiana s.p.a.

Ai fini della diffusione delle notizie in esame, la \_\_\_\_\_, con contratto di servizio, ha utilizzato i servizi offerti dalla \_\_\_\_\_, che risulta autorizzata dalla Consob all'esercizio del "Sistema di diffusione delle informazioni Regolamentate" (SDIR) e del "Meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni Regolamentate" (storage) attraverso l'applicativo denominato "1INFO".

Il sistema "1INFO", oggetto del contratto di servizio stipulato da \_\_\_\_\_ si avvale di un "data-center" ubicato in Roma, che, ai fini del suo funzionamento, prevede e scandisce analiticamente varie fasi per le comunicazioni al mercato:

- "data di ricezione reale" – che indica il momento in cui l'utente abilitato invia i documenti al sistema "1INFO" ai fini della diffusione (nella specie, 20/09/2019 – ore 18.48,38);
- "data reale diffusione" – che indica il momento in cui i documenti in esame vengono diffusi (nella specie, 20/09/2019 – ore 18.49,12);
- "data stoccaggio" – che indica il momento in cui i documenti sono effettivamente accessibili dal pubblico tramite il sistema telematico (nella specie, 20/09/2019 – ore 18.49,13).

Con riferimento all'inserimento e alla diffusione dei comunicati al mercato azionario, l'utente, abilitato da \_\_\_\_\_ all'utilizzo delle chiavi di autenticazione, dopo avere selezionato il documento e compilato i campi da inserire nel "data-base", esegue "l'upload" del file in formato "pdf" all'interno del sistema "1INFO" e, ai fini del processamento dell'operazione elettronica, il file viene criptato e firmato digitalmente.





A conclusione della procedura informatica, culminata con "l'upload" e la trasmissione del file al sistema "1INFO", il documento digitale non più modificabile dall'utente, secondo una sequenza irreversibile, viene diffuso e stoccato.

La società emittente adempie agli obblighi di diffusione delle notizie "price-sensitive" utilizzando il sistema SDIR, mentre la successiva fase di stoccaggio equivale a notifica per la Consob, attenendo alla conservazione e alla consultazione pubblica delle informazioni.

Ai descritti adempimenti digitali, esauriti con la fase di "stoccaggio" (avvenuta il 20/09/2019 alle ore 18.49,13), ha fatto seguito (alle ore 18.54), quando già era avvenuto il caricamento dei dati informatici sulla piattaforma "1INFO" e la loro diffusione, l'invio di una comunicazione di "pre-allertamento" agli uffici della Borsa Italiana e la pubblicazione del comunicato, che si asserisce mendace, sul sito telematico di [redacted] condotte, queste ultime, che devono essere considerate circostanze di fatto ininfluenti ai fini dell'individuazione del momento consumativo del reato (già compiutamente realizzato).

## **2.- La prospettazione del Procuratore della Repubblica di Torino**

Il Pubblico Ministero ha ritenuto, per le caratteristiche del reato di manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. n. 58 del 1998), che la competenza territoriale debba essere radicata presso il Tribunale di Torino, avuto riguardo:

- a) alla natura della condotta che ha perfezionato l'illecito, che si identifica nel momento in cui la notizia mendace è uscita dalla sfera del soggetto attivo e, quindi, rileverebbe il luogo in cui l'utente - dalla sede di Torino - ha digitato il comando telematico di trasmissione del documento informatico alla piattaforma "1INFO";
- b) alle rilevanti differenze dell'attuale sistema "SDIR - 1INFO" (cfr. art. 65-quinquies Reg. emittenti) rispetto al precedente sistema "NIS" (cfr. art. 66 Reg. emittenti), costituente veicolo di trasmissione dei comunicati a Borsa Italiana s.p.a., che procedeva a divulgarli alle agenzie di stampa.

In base alla vigente normativa SDIR, Borsa Italiana s.p.a. non svolge più alcun ruolo preventivo, atteso che [redacted] ha adempiuto gli obblighi comunicativi caricando il file sulla piattaforma elettronica e, dunque, ha trasmesso e



diffuso autonomamente le informazioni, senza alcun intervento riferibile a terzi, cosicché la divulgazione del contenuto del file digitale coincide con il momento del caricamento sulla piattaforma informatica.

Nel momento in cui viene digitato il comando di "invio" del documento elettronico contenente notizie "*price sensitive*", il comunicato risulta già caricato sulla piattaforma telematica e memorizzato all'interno del «server intermediario», senza alcuna accettazione o intervento da parte di terzi per cui, ipotizzando un parallelismo con il reato di pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), il "*locus commissi delicti*" si identifica con "il luogo nel quale è stato digitato il comando di invio delle foto via internet: tale istante corrisponde, infatti, al momento di perfezionamento della fattispecie, ossia all'immissione nella rete del materiale illecito, a disposizione dei potenziali destinatari" (Sez. 3, Sentenza n. 8296 del 02/12/2004, Rv. 231244).

Tanto premesso, secondo il Pubblico Ministero, l'Autorità giudiziaria territorialmente competente si identificherebbe con il Tribunale di Torino in ragione dell' «uploading» sulla piattaforma "*1INFO*" e dell'invio del file che sono avvenuti a Torino, senza alcun ulteriore intervento da parte di Borsa Italiana s.p.a., non potendo nemmeno ipotizzarsi (a differenza del sistema "*NIS*") un "periodo di congelamento", pari a circa quindici minuti, come in precedenza valorizzato dalla giurisprudenza di legittimità per determinare la competenza territoriale nel circondario di Milano.

### **3.- La tesi sostenuta dai difensori**

La difesa degli imputati, nell'individuare la competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria di Milano, ha evidenziato la sostanziale identità del sistema "*SDIR*" rispetto al sistema "*NIS*", come del resto si evince dall'art. 113-ter, comma 4, del d.lgs. n. 58 del 1998, secondo il quale "La Consob autorizza soggetti terzi rispetto all'emittente all'esercizio dei servizi di diffusione delle informazioni regolamentate", che contraddice la tesi del Procuratore della Repubblica di Torino fondata sull'asserita diffusione svolta in autonomia delle informazioni «*price-sensitive*».

Tale conclusione sarebbe ulteriormente confortata dalla normativa secondaria e tecnica di dettaglio (in particolare, All. 3l Reg. emittenti approvato con delibera Consob n. 16850 dell'1/04/2009, sotto il titolo "Requisiti tecnici e funzionali dei





sistemi di diffusione dell'informazione", che disciplina la procedura e le scansioni delle attività affidate al sistema SDIR, che prescindono dalle determinazioni della società emittente e che avvengono secondo modalità analoghe al sistema "NIS", ivi compreso il c.d. "periodo di congelamento" per le informazioni regolamentate trasmesse a mercato aperto prima della diffusione agli organi di stampa e di informazione.

Secondo la difesa, sarebbe irrilevante che con il sistema SDIR il comunicato, a conclusione della fase di caricamento e di invio, non sia più modificabile e la procedura sia irreversibile, in quanto ciò avveniva anche con il precedente sistema "NIS", come del resto chiarito da Borsa Italiana s.p.a. (cfr. comunicazione in data 28/03/2011), laddove avrebbe specificato che "una volta immesso nel sistema NIS un comunicato, esce dalla disponibilità della società emittente, che non può più autonomamente ritirarlo o bloccarne la diffusione"

Per tale ragione la competenza territoriale andrebbe attribuita all'Autorità giudiziaria di Milano o, in subordine, a quella di Roma per l'ubicazione del "server" o del "data-center" che intermedia nella diffusione della notizia «price sensitive».

#### **4.- Gli orientamenti giurisprudenziali**

Il giudice remittente ha segnalato – in riferimento al reato di aggio-taggio informativo - l'esistenza di almeno due indirizzi giurisprudenziali, posto che la Suprema Corte «nel caso Antonveneta al fine di decidere il luogo di consumazione del reato in esame ha dato rilievo al momento e al luogo in cui si manifesta l'idoneità dell'azione a promuovere una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, perché è proprio in tale idoneità che consiste la messa in pericolo dell'interesse tutelato e, perciò, è nel mercato che si consuma il reato e, quindi, nel luogo in cui ha sede la società di gestione del mercato stesso (Borsa Italiana s.p.a.)», mentre «nel caso Parmalat pare avere dato rilievo al momento in cui la notizia viene inviata dall'ufficio della società a ciò preposto, essendo questo il momento in cui la notizia stessa esce dalla sfera del soggetto attivo».

A dimostrazione delle oscillazioni giurisprudenziali, il giudice "a quo" poneva in rilievo la eterogeneità dei contributi dottrinali, che hanno prospettato diverse soluzioni: a)



secondo un orientamento “la natura recettizia della diffusione delle notizie è destinata a enfatizzare il ruolo della società di gestione del servizio, che non avrebbe alcun potere discrezionale sul contenuto delle informazioni, così da bloccarne il flusso, potendo soltanto ritardare il corso delle informazioni alla luce della situazione di mercato”; b) secondo una diversa opzione ermeneutica sarebbe concreto il pericolo di creare “un monopolio del Tribunale meneghino per il reato di agiotaggio, in conseguenza dell’effettiva conoscenza della notizia da parte della società di gestione o dell’Autorità di vigilanza”.

#### **5.- La soluzione della questione controversa.**

Ai fini della risoluzione del caso in esame deve essere richiamato il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale “il delitto di manipolazione del mercato informativo è reato di mera condotta, che si consuma nel momento in cui ha luogo la diffusione della notizia falsa e in riferimento al quale deve essere valutata, applicando il criterio della prognosi postuma, la sua idoneità a produrre concretamente effetti distorsivi del mercato” (Sez. 5, Sentenza n. 40393 del 20/06/2012, Rv. 253361), con la conseguenza che “la competenza territoriale si radica nel luogo in cui si è consumata la prima diffusione della notizia medesima” (Sez. 5, Sentenza n. 28932 del 04/05/2011, Rv. 253755), attraverso una condotta che deve assumere “connotati di concreta lesività, manifestando la sua pericolosità per il normale corso dei titoli cui si riferisce” (Sez. 5, Sentenza n. 4324 del 08/11/2012, Rv. 254323).

In relazione al reato di agiotaggio in esame è astrattamente ipotizzabile la possibilità di radicare la competenza territoriale:

- a) **dell’Autorità giudiziaria di Torino** in base al luogo di “uploading” o di caricamento delle informazioni nel sistema “1INFO”;
- b) **dell’Autorità giudiziaria di Roma** in base al luogo di “storage” o di archiviazione delle informazioni gestite dal sistema “1INFO”;
- c) **dell’Autorità giudiziaria di Milano** in base al luogo di diffusione e/o stoccaggio delle informazioni tramite i sistemi “SDIR - 1INFO”.





La risoluzione della questione sottoposta all'esame della Suprema Corte non può prescindere dalla disamina delle fasi scandite dalla procedura informatica di trattamento dei dati all'interno del sistema "1INFO" e dall'ubicazione del "data-center" in Roma, che, ai fini del suo funzionamento, distingue (come già riportato in narrativa) svariate sequenze tecniche e operative necessarie per le comunicazioni al mercato:

- "data di ricezione reale" – coincidente con il momento in cui l'utente abilitato invia i documenti al sistema "1INFO" ai fini della diffusione;
- "data reale diffusione" – coincidente con il momento in cui i documenti in esame vengono diffusi;
- "data stoccaggio" – coincidente con il momento in cui i documenti sono effettivamente accessibili dal pubblico tramite il sistema telematico.

### **5.1.- segue: la competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria di Torino**

Il Procuratore della Repubblica di Torino sostiene che la competenza territoriale deve essere attribuita al locale Ufficio giudiziario, che coincide con il luogo nella cui circoscrizione è stato immesso, nel sistema informatico "SDIR - 1INFO", il file in formato "pdf" contenente le notizie false riguardanti la situazione patrimoniale di

Il reato in esame – avente per le descritte ragioni natura comunicativa – risulterebbe consumato nel momento in cui la notizia foriera di scompensamento valutativo del titolo è stata diffusa e, cioè, allorquando la stessa è uscita dalla sfera dell'autore della condotta, cosicché la competenza territoriale si radica nel luogo in cui si è consumata la prima diffusione della notizia medesima" (Sez. 5, Sentenza n. 28932 del 04/05/2011, Rv. 253755).

E ciò perché l'attuale sistema "SDIR - 1INFO" sarebbe radicalmente diverso dalla piattaforma "NIS" in quanto il file contenente le informazioni è stato caricato a Torino dall'utente abilitato – con procedura di "uploading" ed autonoma interazione digitale – tramite credenziali di autenticazione all'interno del server "1INFO" appartenente alla società che gestisce il servizio.



La prospettazione accusatoria, secondo cui andrebbe annessa rilevanza decisiva al caricamento in rete e all'invio della notizia decettiva da Torino (tramite sistema informatico aziendale abilitato ed assegnato da \_\_\_\_\_ ad una dipendente), in base ad una procedura informatica irreversibile e non più modificabile dall'utente, con impossibilità di stabilire il "data-server" della \_\_\_\_\_ che avrebbe processato l'informazione, non appare convincente.

Tale valutazione non è smentita nemmeno dal parallelismo e dalla presunta simmetria con il reato di pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), secondo cui rileverebbe il luogo in cui si trova il sistema informatico, nella disponibilità dell'utente, attraverso il quale viene impartito il comando di immissione in rete del materiale pedopornografico (Sez. 1, Sentenza n. 47086 del 17/07/2018, Rv. 274366).

La descrizione della procedura informatica attraverso la quale avviene il caricamento del file all'interno della piattaforma telematica non consente di ipotizzare che l'esecuzione della fase di "uploading", iniziata dalla postazione aziendale di \_\_\_\_\_ di Torino, equivalga ad una vera e propria diffusione o comunicazione «price-sensitive».

Nell'ordinanza di rimessione (cfr. pag. 17) è chiaramente specificato che il file in formato "pdf" viene caricato all'interno del sistema "1INFO" e, per soddisfare esigenze di sicurezza informatica, dopo l'apposizione della firma digitale dell'utente, in modo da attribuire univocità e certezza alla provenienza e al contenuto del documento informatico, le informazioni sono processate e protette da algoritmi crittografici.

Nell'analitica ordinanza del giudice dell'udienza preliminare di Torino è, difatti, puntualizzato che "una volta caricato il file, l'utente invia il documento al sistema "1INFO" dopo di che, trascorso circa un minuto, viene diffuso, nonché processato per lo stoccaggio: dal momento dell'invio al sistema telematico per essere diffuso e stoccato, il documento non è più modificabile dall'utente e il processo è irreversibile".

L'immissione del dato all'interno del sistema telematico, gestito da un server intermediario, è solo la fase iniziale di un complesso procedimento che parte





dall'«uploading», che non coincide con la diffusione della notizia in grado di determinare l'aggiotaggio informativo.

Nella fase preliminare – avvenuta a Torino – il comunicato di approvazione del progetto di bilancio di \_\_\_\_\_ per l'esercizio chiuso al 30/09/2019, racchiuso in un file, partito da Torino e caricato all'interno del server ubicato in Roma, è firmato digitalmente, in modo da garantirne univocamente provenienza e contenuto, oltre ad essere protetto da algoritmo di criptazione.

Nel percorso telematico tra Torino (luogo di "uploading") e Roma (luogo di "storage" o di archiviazione all'interno del "server" di \_\_\_\_\_) le informazioni viaggiano criptate e, dunque, non sono accessibili al pubblico, né tantomeno agevolmente decifrabili o liberamente consultabili dagli investitori.

Se, dunque, la condotta manipolativa del mercato deve presentare attitudine o idoneità a produrre concretamente effetti distorsivi del mercato" (Sez. 5, Sentenza n. 40393 del 20/06/2012, Rv. 253361), è evidente che gli investitori non possono accedere a tali notizie connotate da intrinseca falsità e, nel transito da Torino a Roma, non si è verificato o consumato alcun effetto distorsivo.

Ai fini dell'integrazione del reato in esame non è sufficiente che l'informazione esca dalla sfera materiale di disponibilità del detentore, ma è richiesto che la condotta presenti una effettiva attitudine a rendere accessibile ad un numero indeterminato di persone il "file" inviato telematicamente.

È proprio la giurisprudenza in materia di diffusione di materiale pedopornografico che smentisce la prospettazione del Procuratore della Repubblica di Torino: i file multimediali immessi in rete integrano il reato di cui all'art. 600-ter c.p., perché sono immediatamente fruibili, consultabili, scaricabili, archiviabili e trasferibili da un supporto all'altro o altrimenti visionabili senza compimento di alcuna ulteriore attività da parte dell'utente.

La diversità della divulgazione dei file a contenuto pedopornografico rispetto alle informazioni rilevanti per la borsa e per il mercato si coglie proprio nella libera accessibilità e consultabilità dei primi, che sono immediatamente diffusi in rete e non sono sottoposti a protezione con algoritmo crittografico, a differenza delle seconde,



rilevanti per il corretto funzionamento del mercato azionario, che sono archiviate all'interno del server della società che gestisce – secondo protocolli di elevata sicurezza – il servizio telematico.

Il trattamento delle informazioni con algoritmo crittografico – avvenuto a Torino – è solo la fase iniziale o prodromica di una complessa e articolata sequenza processata elettronicamente, che rende il dato informatico non immediatamente accessibile agli utenti, che, per consultare la notizia devono collegarsi al portale telematico gestito dalla società intermediaria e, dopo la decrittazione a seguito di autenticazione informatica, tramite procedura di “login” con digitazione di «username» e «password», possono attingere la comunicazione «price-sensitive».

Non a caso la giurisprudenza di legittimità ha individuato il momento consumativo del delitto di distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione, anche per via telematica, di materiale pedo-pornografico, (art. 600-ter cod. pen.) con l'immissione nella rete del materiale fotografico illecito, che consiste nella messa a disposizione dei potenziali destinatari” (Sez. 3, Sentenza n. 41231 del 17/01/2018, Rv. 274065).

La diversità ontologica tra le descritte condotte è connotato proprio dall'inidoneità del caricamento in rete di un dato crittografato e non immediatamente consultabile, che non abilita l'accesso ai dati ad un numero indeterminato di soggetti.

In questa prospettiva, possono presentare attitudine manipolatoria del mercato soltanto quelle informazioni diffuse al mercato, ossia ad una pluralità vasta ed indeterminata di operatori e di potenziali investitori, in grado di comprendere e decodificare il dato informatico dopo la messa in chiaro delle comunicazioni “price-sensitive”, non potendo annettersi rilevanza alla comunicazione rivolta ad un solo o a pochi destinatari.

La fase di “uploading”, consistente in un dialogo elettronico o circuitale tra sistema informatico in uso a \_\_\_\_\_ e server intermediario gestito da \_\_\_\_\_ altra società, non consente di ipotizzare – per lo stadio della procedura informatica – che il deposito telematico della comunicazione illecita all'interno del server installato presso la sede aziendale di Roma sia destinato ad una





vasta e indefinita platea di persone in grado di comprenderne con immediatezza il contenuto.

Le particolari modalità di trattamento e processamento dei dati non autorizzano, dunque, a sostenere che la diffusione coincida con il momento in cui la società ha archiviato all'interno del proprio sistema informatico il comunicato emesso da \_\_\_\_\_, essendo evidente che la fase comunicativa è necessariamente successiva.

Il giudice "a quo" ha difatti specificato che, dopo la fase compiutamente descritta, "le agenzie di stampa possono collegarsi alla piattaforma tramite le credenziali che sono state fornite" e, per avere cognizione delle informazioni regolamentate diffuse dalle emittenti basta semplicemente collegarsi al sito internet pubblico del meccanismo di stoccaggio "1INFO", perché "ai fini della diffusione non avviene alcuna trasmissione specifica verso le agenzie di stampa: una volta che i documenti sono visibili sul sito pubblico [www.1info.it](http://www.1info.it) non vi è alcuna ulteriore trasmissione".

Da quanto esposto è agevole ritenere che a fini della diffusione e della divulgazione in rete rileva il momento delle fasi relative alla "data reale diffusione" o alla "data stoccaggio", sicuramente non avvenute a Torino, che vengono indicate dallo stesso giudice remittente come il momento in cui i documenti sono effettivamente posti a disposizione del mercato tramite il server intermediario.

Nel passaggio dei dati tra Torino e Roma, se anche il dato informatico è definitivamente uscito dalla sfera di disponibilità di \_\_\_\_\_, si è verificato soltanto uno scambio elettronico di informazioni tra sistemi telematici, prodromico alla vera e propria diffusione della notizia destinata a persone fisiche, in grado di utilizzare la comunicazione connotata da falsità, così da turbare concretamente l'andamento del mercato, che si è verificata – alternativamente – a Roma o a Milano.

Nella scansione definita "data di ricezione reale", relativa all'invio dei documenti al sistema "1INFO", per le particolari modalità di trattamento dei dati, il descritto meccanismo di funzionamento non consente un accesso agli utenti e non è ancora







Esclusa la decisività del luogo di invio del comando elettronico con cui il file è stato inviato da Torino al server della \_\_\_\_\_ allocato in Roma, in tale momento non si è ancora realizzata la diffusione dell'informazione, che è avvenuta in un momento temporalmente successivo nel quale gli utenti abilitati hanno avuto la possibilità di consultare da remoto il file contenente l'informazione "price-sensitive".

In tema di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.), con principi estensibili al caso in esame, le Sezioni Unite (Sez. Un., Sentenza n. 17325 del 26/03/2015, Rv. 263020) hanno descritto il meccanismo di funzionamento della rete client/server, specificando che (cfr. pag. 9) "deve attribuirsi rilevanza, più che al luogo in cui materialmente si trova il sistema informatico, a quello da cui parte il dialogo elettronico tra i sistemi interconnessi e dove le informazioni vengono trattate dall'utente. Va rilevato, infatti, come il sito ove sono archiviati i dati non sia decisivo e non esaurisca la complessità dei sistemi di trattamento e trasmissione delle informazioni, dal momento che nel cyberspazio (la rete Internet) il flusso dei dati informatici si trova allo stesso tempo nella piena disponibilità di consultazione (e, in certi casi, di integrazione) di un numero indefinito di utenti abilitati, che sono posti in condizione di accedervi ovunque. Non è allora esatto ritenere che i dati si trovino solo nel server, perché [...] l'intera banca dati è "ubiquitaria", "circolare" o "diffusa" sul territorio, nonché contestualmente compresente e consultabile in condizioni di parità presso tutte le postazioni remote autorizzate all'accesso: da un punto di vista tecnico-informatico, il sistema telematico deve considerarsi unitario, essendo coordinato da un software di gestione che presiede al funzionamento della rete, alla condivisione della banca dati, all'archiviazione delle informazioni, nonché alla distribuzione e all'invio dei dati ai singoli terminali interconnessi".

Pertanto, ai fini dell'esclusione della competenza dell'Autorità giudiziaria di Roma, nel cui territorio è insediato il server al cui interno sono residenti le informazioni, appare attuale e insuperato l'insegnamento delle Sezioni Unite, che, con la richiamata decisione, hanno affermato che "il sistema telematico per il trattamento dei dati condivisi tra più postazioni è unitario e, per la sua capacità di rendere disponibili le informazioni in condizioni di parità a tutti gli utenti abilitati, assume rilevanza il luogo di ubicazione della postazione remota dalla quale avviene l'accesso e non invece il luogo in cui si trova l'elaboratore centrale".





competenza si radica laddove la condotta ha iniziato a produrre effetti concreti: diversamente opinando si finirebbe con l'anticipare il momento consumativo del reato a quello del compimento di un'attività unilaterale dell'emittente, priva di qualsiasi rilievo, non essendo sufficiente che il comunicato stampa esca dalla sfera dell'utente, quanto piuttosto che giunga a destinazione e al destinatario.

La sussistenza di un "periodo di latenza" o di ritardo (pari a circa un secondo) del flusso comunicativo tra la fase di "*data reale diffusione*" (ore 18.49,12) e di "*data stoccaggio*" (ore 18.49,13), nel transito del flusso comunicativo dal "server" in direzione del "client", rafforza ulteriormente il convincimento che la notizia decettiva abbia iniziato ad avere concreta diffusione presso il luogo in cui è allocata la postazione remota e, dunque, in un circondario necessariamente diverso da Roma.

In quest'ottica la comunicazione mendace realizza la sua potenzialità lesiva non prima di essere giunta al luogo di successiva diffusione al pubblico delle informazioni in grado di incidere nel mercato dei titoli, che è Milano ove ha sede Borsa Italiana s.p.a.

E ciò tanto più che è in facoltà del soggetto emittente impostare il c.d. "periodo di embargo", che consiste nella possibilità di rendere visibile all'esterno la notizia in un periodo successivo all'«uploading», così avviando posticipatamente la scansione operativa per la diffusione della notizia.

Non a caso, con riferimento ad altri reati commessi mediante sistemi informatici, la dottrina ha evidenziato che la natura recettizia delle comunicazioni e le modalità telematiche di diffusione delle informazioni enfatizzano il ruolo delle società di gestione del servizio, per cui "la soluzione è un pò come quella avente ad oggetto il corretto funzionamento di alcune Autorità indipendenti (es. Consob, Garante per la protezione dei dati personali per i reati di false informazioni, false dichiarazioni etc.), con il quale si radica la competenza nel luogo in cui esse hanno la loro sede legale a prescindere dal luogo in cui vengono poste in essere le condotte incriminate".

La ricostruzione proposta, prescindendo dalle differenze tra il precedente sistema "NIS" e l'attuale sistema "SDIR-1NIS", appare allineata alla condivisa riflessione giurisprudenziale in materia di manipolazione del mercato (così Cass. pen. Sez. II, n. 12989/2013), che ha sostenuto che «la comunicazione mendace realizza la sua



delicti” tutte le fasi precedenti il momento della diffusione della notizia, anche se ne costituiscono il presupposto logico-logico giuridico ed operativo-gestionale».

Non rileva, infine, nell’individuazione del “locus commissi delicti”, né che a Torino è stata decisa la diffusione del comunicato ingannevole, né che in quel luogo vi fossero gli uffici che dirigevano e coordinavano la fase di diffusione delle informazioni, trattandosi in entrambi i casi di passaggi, pur propedeutici, comunque antecedenti alla sola condotta prevista come reato, consistente nella diffusione della falsa informazione che – per quanto illustrato in narrativa – deve identificarsi in Milano.

### 6.- Conclusioni


La ricostruzione storica del fatto e la descrizione “tecnico-informatica” delle modalità di comunicazione dei dati convergono univocamente nel senso che il “locus commissi delicti” debba individuarsi in Milano, in quanto luogo dal quale la comunicazione è stata diffusa al mercato, divenendo accessibile ad una cerchia indeterminata di soggetti e, quindi, assumendo quella necessaria connotazione di concreto pericolo per gli investitori che il più grave reato per il quale si procede intende sanzionare.

Visto l’art. 24-bis cod. proc. pen.


**P.Q.M.**

chiede che la Corte di Cassazione voglia individuare la competenza territoriale in Milano, con le conseguenze previste dalla legge.

ROMA, 10/07/23.

V<sup>o</sup> Roma, 10/7/2023  
V<sub>-1</sub> L’AVVOCATO GENERALE  
dr. Piero Gaeta  


IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE  
dr. Luigi Cuomo  


Roma 11/7/23  
V. IL PROCURATORE GENERALE  
dr. Luigi Salvatore  


IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE  
dr. Luigi Cuomo  
